

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

**(RG. 1628/2015 – Sez. I)**

**Ricorso per motivi aggiunti**

nell'interesse:

- della **Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana** (C.F. 94019410482) in persona del Presidente pro tempore Dott. Paolo Gandi (C.F. GNDPLA55C26D6120), con sede in Firenze Via Fossombroni 11;

- dell'**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia** (C.F. 80014690475) in persona del Presidente pro tempore Dott. Francesco Bartolini (C.F. BRTFNC79B06G713A), con sede in Pistoia, Via Montalbano 252,

entrambi rappresentati e difesi per mandato in margine al presente atto (pagg. 1 e 2) dall'avv. Giancarlo Lo Manto (c.f. LMNGCR67E18G702N) – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria presso il n. di fax 055.26.73.447 e/o mediante pec all'indirizzo [giancarlo.lomanto@firenze.pecavvocati.it](mailto:giancarlo.lomanto@firenze.pecavvocati.it) - ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Firenze, Via Masaccio 219

**contro**

- il **Comune di Montecatini Terme** in persona del Sindaco pro tempore;

**e nei confronti**

- del **Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università di Pisa** in persona del legale rappresentante pro tempore;

- dell'**Università degli Studi di Pisa** in persona del legale rappresentante pro tempore

**per l'annullamento**

**previa sospensione**

1) della determinazione 3.9.2015, n. 824 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Infrastrutture” del Comune di Montecatini avente ad oggetto “*prestazioni di servizi relative ad attività propedeutiche e di supporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale. Affidamento all'Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro Ambientali – CIG Z0015A52E3*” (doc. 7); 2) dell'art. 24, comma 4, lett. a) del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera C.C. 18.11.2011, n. 85 e modificato con delibera C.C. 27.11.2013, n. 100; 4) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente ancorché incognito

**e la dichiarazione**

di inefficacia della convenzione stipulata stipulata *inter partes* asseritamente sottoscritta digitalmente in data ignota.

**Fatto**

1. Con ricorso notificato in data 30.9.2015 i ricorrenti hanno impugnato la delibera G.C. di Montecatini 30.7.2015, n. 196 approvativa dello schema di convenzione per l'affidamento al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell'Università degli Studi di Pisa dei servizi relativi ad attività propedeutiche e di supporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale; per un importo pari ad € 35.000 oltre IVA 22% ed una durata di 18 mesi.

Nelle more della discussione dell'istanza cautelare è stata assunta la determina 3.9.2015, n. 824 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Infrastrutture, pubblicata all'albo pretorio on line dal

28.9.2015, con la quale il suddetto servizio è stato in effetti affidato al già citato Dipartimento.

Anche il suddetto provvedimento risulta illegittimo e se ne chiede l'annullamento previa sospensione, sulla base delle seguenti considerazioni di

### **Diritto**

I motivi dedotti con il presente ricorso sono analoghi a quelli già formulati con il ricorso introduttivo del giudizio, salvo alcune integrazioni che sono state segnalate, per comodità di chi legge, con l'utilizzazione del carattere corsivo ed in grassetto. Non è stato riproposta in questa sede la censura di incompetenza costituente il V motivo dell'originario ricorso.

\*\*\* \*\* \*\*\*

### **I Motivo: Violazione di legge (artt. 2 Legge 7.1.1976, n. 3 e s.m.i.; 33 e 34 del Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Montecatini Terme).**

2. La determina impugnata prevede l'affidamento all'Università di Pisa (*rectius* al DSAA) di una serie di attività propedeutiche e di supporto alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico quali:

- esame speditivo massale per macro-popolamenti sull'intera popolazione arborea del Comune;
- esame speditivo puntuale su un minimo di 150 esemplari;
- censimento fitostatico su un minimo di 75 esemplari;
- valutazione della stabilità con indagini strumentali su un minimo di 25 esemplari;
- individuazione, in concerto con la Direzione Lavori, dell'“albero modello” in un numero selezionato di casi;

- supporto all'Amministrazione nella definizione dei criteri e requisiti fondamentali per la stesura di un capitolato di affidamento della gestione razionale ed ecocompatibile del verde pubblico ed integrazione con l'organizzazione di un censimento del verde pubblico che il Comune affiderà ad altra struttura;
- supporto tecnico in merito alla valutazione dei criteri da assumere in ordine alla progressiva sostituzione delle essenze presenti nelle aree pubbliche;
- organizzazione di eventi tecnico/informativi e culturali legati al verde, iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e supporto per la pubblicazione di opere a stampa e per la eventuale implementazione di materiale informativo e divulgativo multimediale sul portale informatico; particolare attenzione sarà rivolta all'individuazione e valorizzazione di emergenze botaniche;

Tali attività sono attribuite al Dipartimento in ragione del fatto che in esso (come si legge nelle premesse della convenzione) *“esistono le competenze, le strutture e le risorse umane necessarie allo svolgimento di attività nel suddetto settore”*.

Si osserva tuttavia che lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione risultano attribuite **in via esclusiva** ai Dott. Agronomi e Dott. Forestali iscritti al relativo albo.

Si ricorda infatti che l'art. 2 della L. 3/1976 (legge professionale) assegna a tali professionisti *“la progettazione, la direzione, **la sorveglianza**, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale”* (comma 1, lett. v).

Ancor prima la medesima legge attribuisce alla competenza dei

Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali “....la *difesa fitoiatrica*” (art. 2, comma 1, lett. i), all'ambito della quale deve essere ricondotta l'attività di valutazione della stabilità delle piante; la quale consiste in una pratica ispettiva di indagine per l'individuazione dei difetti strutturali e delle patologie degli alberi, ovvero del loro stato di alterazione rispetto ad una situazione di normalità, e dunque **in uno strumento per il controllo di uno stato di “malattia” inteso nella sua più ampia accezione.**

E poiché, ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge 3/76, “*per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo*”, lo svolgimento di tali attività richiede in capo a chi le effettua concretamente il possesso di tale titolo professionale.

Di tale elemento non tiene affatto conto la determina impugnata giacché le attività dedotte in contratto sono assegnate in via generale al Dipartimento dell'Università di Pisa senza individuare i professionisti iscritti all'albo (se ve ne sono presso il dipartimento) chiamati a svolgerle; o comunque prescrivere che i soggetti chiamati a svolgere in concreto l'attività affidata siano **in possesso dell'iscrizione all'albo professionale.**

Nel caso di specie, d'altra parte, non può ritenersi applicabile l'art. 3, comma 2 della L. 3/1976 – secondo il quale “*i dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo*” - giacché nel caso di specie le prestazioni risulterebbero rese non già nei

confronti dell'Università ma di un soggetto terzo.

E' pacifico in giurisprudenza che l'attività che le Università possono svolgere mediante contratti e convenzioni in favore di soggetti privati o pubblici ai sensi dell'art. 66 del DPR 11.7.1980, n. 382, devono essere svolte, allorché si tratti di attività riservate, da soggetti abilitati ed iscritti al relativo albo secondo la normativa ordinistica vigente (cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 22.4.1998, n. 445).

In tale ordine di idee si muove d'altra parte anche il “Regolamento per la disciplina dei contratti” del Comune di Montecatini Terme nella parte IV, relativa agli incarichi attinenti alla architettura e alla ingegneria di cui all'art. 90 e 91 del Codice degli Appalti ma applicabile in via generale a tutti quelli nei settori territoriale, ambientale ed urbanistico quali le “indagini tecniche, sociali e ambientali, studi di settore, stime immobiliari, pratiche catastali, ecc” (art. 33, comma 3) e dunque anche l'attività per la quale è causa.

Detto regolamento invero consente che gli incarichi esterni possano essere affidati anche ad enti ed organismi di Pubbliche Amministrazione “fermo restando l'obbligo di iscrizione da parte dei professionisti che svolgeranno materialmente l'incarico e che dovranno essere indicati a corredo dell'offerta, in albi od elenchi previsti dai vigenti ordinamenti professionali” (art. 34, comma 1).

Alla luce di quanto sopra la determina impugnata, affidando genericamente al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro – ambientali dell'Università di Pisa lo svolgimento delle attività in questione, risulta illegittima.

\*\*\* \*\* \*\*\*

**II Motivo: Violazione di legge (art. 36 Regolamento per la disciplina**

**dei contratti del Comune di Montecatini Terme)**

3. La determina di affidamento impugnata risulta altresì in contrasto con l'art. 36 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Montecatini.

Tale norma invero, applicabile anche agli incarichi in questione in virtù dell'art. 33, comma 2 stesso Regolamento, prescrive per gli affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00 una procedura negoziata senza bando ma “***previa indagine di mercato o consultazione di elenchi dei professionisti***”.

Siffatta attività istruttoria, che avrebbe consentito la partecipazione anche ad altri professionisti iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali interessati al conferimento dell'incarico, nel caso di specie **non vi è stata non essendovene menzione nella determinazione impugnata**; la quale invero prevede l'attribuzione dell'incarico all'Università di Pisa mediante affidamento diretto, come del resto confermato dalla nota del Comune 18.8.2015, prot. n. 34598.

Tale modalità di individuazione del contraente non è tuttavia utilizzabile nel caso di specie risultando consentita soltanto, a norma dell'art. 36 comma 7 del Regolamento sui contratti del Comune di Montecatini, **per incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00.**

Onde anche sotto tale profilo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

\*\*\* \*\* \*\*\*

**III Motivo: Violazione di Legge (artt. 125, comma 10, D.Lgs. 163 del 2006; 330 del DPR 207 del 2010; 3 L. 241 del 1990). Eccesso di potere per carenza/insufficiente motivazione.**

4. Ma anche diversamente opinando l'affidamento dell'incarico in questione risulterebbe illegittimo.

Sotto un primo aspetto si osserva come in via generale - ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 163 del 2006 e dall'art. 330 del DPR 207 del 2010 - le acquisizioni in economia sono ammesse soltanto “*in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze*”.

L'utilizzo delle procedure in economia è cioè subordinato alla preventiva adozione di un apposito regolamento - di competenza del Consiglio Comunale - che disciplini l'utilizzo delle procedure in economia; individuando da un lato i settori merceologici che possono formare oggetto di dette procedure; dall'altro le soglie degli acquisti.

Orbene nel caso di specie non risulta che il Comune di Montecatini abbia approvato un provvedimento generale che disciplini tale specifica materia. Di quest'ultima si occupa invero (solo apparentemente) l'art. 24, comma 4 del più volte citato Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, il quale tuttavia consente il ricorso all'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario “*in relazione alle singole voci di spesa codificate dai CPV approvati con Regolamento comunitario*”.

E poiché in tal modo il cottimo risulta consentito con riferimento a tutte le voci di spesa contemplate nel vocabolario comune per gli appalti pubblici, la suddetta norma regolamentare risulta essa stessa illegittima perché in palese violazione dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. 163 del 2006 che impone una determinazione specifica delle voci di spesa e delle esigenze della stazione appaltante.



In mancanza di una legittima individuazione delle voci di spesa e degli importi in presenza dei quali è consentito il ricorso all'acquisto in economia, anche l'affidamento diretto disposto con il provvedimento impugnato risulta illegittimo perché deliberato in assenza dei presupposti di legge (cfr. sul punto TAR Marche, 10.1.2013, n. 28 in motivazione)

D'altra parte è da escludere che l'Amministrazione abbia inteso affidare l'incarico mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10 secondo capoverso (richiamato anche dall'art. 24, comma 4, lett. a del Regolamento comunale sui contratti), non sussistendo nel caso di specie nessuna delle ipotesi ivi contemplate, che infatti non risultano menzionate nella motivazione della delibera impugnata.

Onde anche sotto tale profilo l'illegittimità del gravato provvedimento.

\*\*\* \*\* \*\*\*

**IV Motivo: Violazione di legge (Artt. 57, comma 6; 125, comma 10 e 11 del D.LGS. 163 del 2006; 3 Legge 241 del 1990 e s.m.i.; 192 D.Lgs. 267 del 2000; 2 e 26 Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Montecatini Terme). Eccesso di potere per difetto/insufficiente motivazione, difetto dei presupposti, illogicità.**

5. Ma quand'anche, per assurdo, dovesse ritenersi possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 C.d.A. il provvedimento impugnato risulterebbe comunque illegittimo perché non preceduto da alcuna - neppure informale - selezione.

E' stato invero riconosciuto dalla giurisprudenza che *“l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 20.000,00 (oggi 40.000) deve, comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti*

pubblici e dei principi generali di trasparenza e di contemperamento dell'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici”; con la conseguenza che **“la pretermissione di un sia pur informale confronto competitivo tra operatori economici interessati all'affidamento evidenzia l'illegittimità degli atti impugnati”** (TAR Marche, Sez. I, 28/2013, cit.).

Nel caso di specie non risulta che l'affidamento del servizio disposto a favore dell'Università di Pisa sia avvenuta all'esito di un qualsivoglia confronto, del quale non vi è menzione nel provvedimento impugnato.

**5.1.** Quest'ultimo appare comunque carente di adeguata motivazione.

Si ricorda che l'affidamento di servizi in economia costituisce una ipotesi di procedura negoziata senza bando disciplinata dall'art. 57 del D.Lgs. 163 del 2006; il quale prevede in via generale che dell'aggiudicazione con tale modalità si debba dare *“conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre”*.

L'obbligo di adeguata motivazione si ricava d'altra parte anche dallo stesso art. 125, comma 11 del Codice degli Appalti (nonché l'art. 331 del DPR 207 del 2010) il quale - prevedendo che l'affidamento mediante cottimo fiduciario avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento - impone implicitamente ma inequivocabilmente, un obbligo rafforzato di motivazione in ordine al rispetto di tali principi in occasione di ogni singolo affidamento anche (e soprattutto) in via diretta.

Lo stesso Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici del Comune di Montecatini Terme prevede espressamente che l'affidamento

in economia di lavori, forniture e servizi fino ad € 40.000,00 “dovrà essere adeguatamente motivato”.

Orbene tutte le norme sopra menzionate risultano violate nel caso di specie atteso che la determina impugnata non ha il alcun modo motivato la scelta da un lato di ricorrere all'affidamento diretto dell'incarico senza alcuna preventiva e minima procedura di evidenza pubblica; dall'altro di affidare direttamente all'Università di Pisa anziché ad altri l'attività di monitoraggio del suo patrimonio arboreo.

E' peraltro principio pacifico che la possibilità riconosciuta dal Codice dei contratti (e, a livello di formazione subordinata, dal regolamento comunale) di procedere all'affidamento di servizi di importo molto contenuto mediante l'affidamento diretto non esclude la necessità che la relativa determinazione sia adottata dando conto, anche sinteticamente, delle motivazioni che l'hanno indotto ad affidare l'incarico al prescelto (TAR Lombardia, Brescia, 14.7.2015, n. 952).

*Vi è invero nella determina impugnata una qualche motivazione ma è ad evidenza apparente perché inconferente, generica e pretestuosa. Inconferente risulta il riferimento all'organismo di diritto pubblico e alla conseguente applicabilità dell'art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006 (primi due capoversi successivi al “DATO ATTO”): nel caso di specie chi aggiudica non è l'Università ma il Comune che è ente sicuramente sottoposto all'applicazione del codice dei contratti e all'art. 125 C.A.. Generica e pretestuosa perché l'incarico affidato consiste nello svolgimento di attività propedeutiche alla manutenzione ordinaria e straordinaria del verde comunale e si sostanzia nella valutazione dello stato e della stabilità delle piante in vista del loro mantenimento in loco ovvero della loro rimozione e sostituzione. Non si tratta dunque di una attività di*

studio e di ricerca per l'acquisizione di dati scientifici (alla quale non vi è del resto alcun accenno nello schema di convenzione) ma di una semplice ed usuale attività di monitoraggio delle piante funzionale alla verifica della loro sicurezza. Riprova ne è che a poco tempo dall'affidamento dell'incarico l'Università ha già dato indicazioni di tagliare alcuni alberi ritenuti instabili (doc. 8). Tale attività è da sempre e comunemente affidata e svolta da Dottori Agronomi e Forestali libero professionisti (doc. 9) e non necessita affatto della presunta “organizzazione multidisciplinare” di un istituto universitario; che, a tutto concedere, potrebbe venire in rilievo per attività di maggiore complessità quale la pianificazione urbanistica o paesaggistica ma non certo per la valutazione di stabilità degli alberi presenti nel territorio comunale.

La necessità di un approccio multidisciplinare – che peraltro i dottori agronomi e forestali hanno comunque in ragione della loro formazione universitaria e della loro competenza professionale in botanica, patologia vegetale, arboricoltura, silvicoltura, vivaismo ornamentale e stabilità degli alberi (che costituiscono i campi di elezione dell'attività degli Agronomi e Forestali libero professionisti) – risulta dunque evocata dall'Amministrazione Comunale (al terzo capoverso del DATO ATTO) soltanto quale pretestuoso criterio preferenziale per l'affidamento all'Università di Pisa del servizio in questione anziché ad altri competenti soggetti.

Onde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

\*\*\* \*\* \*\*\*

#### V Motivo: Violazione di legge (art. 15 L. 241 del 1990 e s.m.i.).

6. Solo per scrupolo difensivo (avendo controparte escluso il riferimento a tale istituto con la nota 18.8.2015, prot. 34598) si osserva

infine che l'affidamento disposto con la determina impugnata non dà luogo ad un accordo di collaborazione fra enti pubblici riconducibile all'art. 15 della L. 241 del 1990 per ciò sottratto all'evidenza pubblica.

Secondo la prevalente giurisprudenza comunitaria (cfr. da ultimo Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ordinanza del 16 maggio 2013 - causa n. C-564/11) anche l'affidamento di servizi riconducibili ad attività di ricerca scientifica richiede un procedimento di evidenza pubblica quando essi *“ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18, oppure nell'ambito dei servizi d'urbanistica e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato”*.

L'obbligo di gara non sussiste soltanto in caso di *“contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi”*, ipotesi configurabile soltanto quando dette forme di cooperazione rispettino le seguenti condizioni: *“siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico”*.

In applicazione di tali principi il Giudice Amministrativo ha ritenuto illegittimo l'affidamento senza gara di un incarico di studio e consulenza tecnico-scientifica nella redazione di un Piano di Governo del Territorio, disposto a favore di un istituto universitario, in considerazione della peculiare natura dell'attività affidata; riconoscendo che essa avrebbe potuto essere acquisita sul mercato da altri operatori economici, in quanto oggettivamente ascrivibile a servizi tipici delle

professioni di architetto e ingegnere.

Ha rilevato al riguardo il Consiglio di Stato, che “*qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico - ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08 - prestatore di servizi ex all. II-A più volte citato e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, **non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi***”. (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 3130 del 23 giugno 2014).

I suddetti rilievi sono stati fatti propri anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture che, nell’affrontare una serie di questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 (relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici), ha avuto tra l’altro modo di precisare che “*gli accordi tra amministrazioni non possono essere stipulati in contrasto con la normativa comunitaria, in particolare non devono interferire con il perseguimento dell’obiettivo della libera circolazione dei servizi e dell’apertura del mercato degli appalti pubblici alla concorrenza* (Determinazione ANAC n. 7 del 21 Ottobre 2010).

Orbene poiché nel caso di specie la convenzione da stipulare inter partes non disciplina alcuna forma di collaborazione fra i due enti ma soltanto l'erogazione di prestazioni da parte dell'Università a favore del Comune dietro corrispettivo, l'accordo intercorrente fra i due enti non è affatto riconducibile all'art. 15 della L. 241 del 1990 (come ha riconosciuto del resto lo stesso Comune di Montecatini con la nota 34598/2015); sicché l'affidamento delle attività dedotte nella

convenzione doveva avvenire all'esito di una procedura di evidenza pubblica.

Onde l'illegittimità della delibera impugnata anche sotto tale profilo.

### **Istanza di sospensione**

La fondatezza del ricorso risulta da quanto sin qui evidenziato.

Quanto al danno grave ed irreparabile si osserva che, ove non si disponesse la sospensione dei provvedimenti impugnati, la decisione di merito finirebbe per intervenire soltanto dopo la esecuzione di tutta l'attività affidata all'Università di Pisa con la convenzione in questione che ha, come ricordato, una durata di soli **18 mesi**.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana voglia:

- annullare, previo accoglimento dell'istanza cautelare, i provvedimenti impugnati;
- dichiarare l'inefficacia della convenzione stipulata fra il Comune di Montecatini Terme e l'Università degli Studi di Pisa.

Con vittoria di compensi e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 113 del 2002 si dichiara che il presente ricorso, proposto ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett a, del D.Lgs. 104/2010, ha valore inferiore ad € 200.000,00. Trattandosi tuttavia di motivi aggiunti che attengono ad atti non effettivamente distinti o che comunque non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente si chiede, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia Europea 6.10.2015, C-61/14 che il presente ricorso per motivi aggiunti sia esentato dal pagamento del

contributo unificato.

In via istruttoria si produrranno i documenti indicati in separato elenco.

Firenze, 2 novembre 2015

(avv. Giancarlo Lo Manto)

**RELATE DI NOTIFICA**

(articolo 7 legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritto avv. Giancarlo Lo Manto con studio in Firenze, Via Masaccio 219, autorizzato ai sensi della L. 21.1.1994 n. 53 ad avvalermi della facoltà di notifica postale con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze assunto nell'adunanza del 11.2.2009, previa iscrizione al mio registro cronologico, ho notificato quale difensore della Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Toscana e dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Pistoia il suesteso ricorso al TAR della Toscana ai seguenti destinatari:

- **COMUNE DI MONTECATINI TERME**, in persona del Sindaco pro tempore con sede in Montecatini, Viale Verdi, 46 (51016), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76691197776-5** (cron. **57/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)



- **COMUNE DI MONTECATINI TERME**, in persona del Sindaco pro tempore nel domicilio eletto presso l'avv. Franco Arizzi in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20 ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76691197777-6** (cron. **58/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)

- **DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa Via del Borghetto 80 (56124), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76691197746-9** (cron. **59/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)

- **DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA** in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pisa Lungarno Pacinotti n. 43/44 (56126), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76691197745-8** (cron. **60/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)

- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA**, in persona del **Rettore** pro tempore con sede in Pisa Lungarno Pacinotti 43 (56126), ivi inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76690515148-9** (cron. **61/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)

- **DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, CAP 50129, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76690515146-7** (cron. **62/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)

- **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA** in persona del **Rettore** pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, e domiciliato ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4, CAP 50129, inviandone copia che certifico conforme all'originale a mezzo del servizio postale in plico raccomandato A/R n. **76691197775-4** (cron. **63/2015**) spedito in data corrispondente a quella del timbro dell'ufficio postale dall'Ufficio Postale di Firenze.

(avv. Giancarlo Lo Manto)